

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 28/11/2019

OGGETTO:

**COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA - ADESIONE IN CONVENZIONE**

=====
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	A
Spano' Alessandro	Consigliere	A
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 10	Assenti: 3
--------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Il Segretario Comunale Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art.2 comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo articolo l'art. 7, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- a seguito di ripetuti contatti, diversi comuni e unioni della Provincia hanno manifestato interesse all'adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia;

VISTO l'allegato schema di convenzione finalizzato a regolare la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e ritenuto adeguato allo scopo, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute dai comuni stessi (allegato A);

RILEVATO in particolare:

- b) che il contributo associativo annuo è fissato per i comuni a € 0,30 per abitante, mentre per le unioni esso verrà determinato caso per caso tra € 0,10 e € 0,20 per abitante in relazione al numero dei servizi conferiti all'unione dai comuni;
- c) che l'importo del contributo a carico delle unioni verrà determinato in sede di sottoscrizione della convenzione sulla base dei criteri prima indicati;
- d) che l'art. 8, che prevede la possibilità di costituire un elenco di professionisti cui i comuni possano attingere per affidare eventuali incarichi esterni, ha natura facoltativa e che l'ente intende avvalersi di questa opportunità;

PRESO ATTO in particolare:

- che l'adesione alla convenzione è del tutto libera e che l'attivazione dell'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia non è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni;

- che la durata della convenzione è prevista in tre a anni a decorrere dal 1/01/2020;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Udita la discussione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI ADERIRE** all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che ne regola la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione (allegato A)
3. **DI DETERMINARE** che il contributo associativo annuo è fissato per i comuni a € 0,30 per abitante secondo il numero degli abitanti riferiti all'ultimo censimento nazionale disponibile;
4. **DI DARE ATTO** che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione, conferendogli il potere per apportare ogni ulteriore elemento e chiarimento che si rendessero necessari;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei successivi atti conseguenti adottando l'impegno di spesa con proprio provvedimento nei Bilanci Previsionali 2020, 2021 e 2022;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli espressi a norma di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 22/11/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ADESIONE IN CONVENZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 22/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 22/11/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ADESIONE IN CONVENZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 22/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 42 del 28/11/2019 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 12/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 28/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 12/12/2019 al 27/12/2019
diverrà ESECUTIVA il 28/11/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 12/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

Convenzione
per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale
denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia"

ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e
dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

Tra la **Provincia di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, codice fiscale: 00209290352, rappresentata dal Presidente pro-tempore Giorgio Zanni, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____,

e

il Comune di Campegine con sede legale in P.zza Caduti del Macinato, 1 - 42040 Campegine RE, codice Fiscale 80000690356, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Giuseppe Artioli, nato a Reggio Emilia il 15/06/1957, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____.

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art.2 comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo articolo l'art. 7, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- è interesse del Comune di Campegine procedere alla sottoscrizione di una convenzione, come previsto all'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, per condurre in forma associata e coordinata un ufficio unico di avvocatura per Provincia, Unioni di Comuni e Comuni;

Visto l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Campegine sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per l'assistenza legale denominato **"Ufficio Unico Avvocatura**

della Provincia di Reggio Emilia” con sede presso la Provincia di Reggio Emilia (in seguito anche: “Ufficio”).

2. Oggetto della convenzione sono le seguenti attività:

- a) consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali nei casi in cui il Segretario Comunale o chi lo sostituisce ravvisi il concreto ed immediato pericolo dell'insorgere di una controversia;
- b) difesa stragiudiziale nelle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- c) difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati davanti alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nelle controversie tributarie, civili e amministrative e davanti ai collegi arbitrali;
- d) supporto nella predisposizione di atti di denuncia o di querela nell'interesse degli enti convenzionati;
- e) limitatamente a situazioni particolari, preventivamente valutate di concerto con gli organi di governo degli enti, la costituzione di parte civile in procedimenti penali.

3. Gli enti aderenti alla convenzione concordano di individuare nella Provincia di Reggio Emilia l'ente capofila e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il regolare funzionamento dell'Ufficio siano adottati dalla stessa Provincia.

4. Su richiesta dell'ente convenzionato, la convenzione trova applicazione anche nei procedimenti in cui non è richiesta obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

5. Salvo espressa diversa volontà dell'ente convenzionato, la convenzione si applica ai procedimenti giudiziari attivati dopo l'01/01/2020.

6. Salvo espressa diversa volontà dell'ente convenzionato, per i procedimenti giudiziari avviati prima del 01/01/2020 la convenzione non si applica ai successivi gradi di giudizio.

Art. 2 - Affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio assicura all'ente convenzionato la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie giurisdizionali avanti ogni autorità giudiziaria o collegio arbitrale, tanto in qualità di convenuto–resistente quanto di attore–ricorrente.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio è conferito per ogni singola controversia mediante provvedimento espresso dell'ente stesso, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento. Ciascun ente aderente individua un funzionario competente per la gestione dei rapporti amministrativi con l'Ufficio unico.

3. Resta facoltà dell'ente convenzionato decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei casi di particolare complessità della controversia, di conflitto di interesse tra gli enti convenzionati o di insostenibilità della stessa a fronte di eccezionali carichi di lavoro, l'Ufficio comunica tempestivamente all'ente convenzionato l'impossibilità di assunzione dell'incarico.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La struttura dell'Ufficio comprende avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale e personale amministrativo di supporto.

2. Il personale viene assegnato all'Ufficio dall'ente capofila, in base ad accordi tra gli enti convenzionati.

3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e si relaziona direttamente con gli organi posti al vertice della struttura amministrativa degli enti convenzionati.

4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'ente di appartenenza, il personale assegnato all'Ufficio è legato da rapporto funzionale di servizio con gli enti convenzionati per i quali opera, nei limiti e secondo le disposizioni della convenzione.

5. I costi di funzionamento dell'Ufficio – fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 – sono posti a carico dell'ente capofila.

Art. 4 – Norme finanziarie

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € 0,30 annui per abitante per le prestazioni rese al comune.

2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel triennio a sei procedimenti per i comuni con meno di 8.000 abitanti, a nove procedimenti per i comuni con popolazione tra gli 8.000 e i 12.000 abitanti, a dodici procedimenti per i comuni con più di 12.000 abitanti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000,00.

3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito all'ultimo censimento nazionale disponibile.

Art. 5 – Compensi professionali

1. L'Ufficio cura il recupero delle spese legali liquidate in sentenza in favore degli enti convenzionati; le relative somme sono incassate dall'ente capofila.

2. Agli avvocati specificatamente incaricati sono corrisposti gli emolumenti professionali secondo quanto stabilito dal "Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29.12.2014.

Art. 6 - Spese di domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del Foro di Reggio Emilia.

2. Sono a carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato e di imposta di bollo e di registro e gli eventuali compensi per consulenti tecnici nominati dall'Ufficio o di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria, qualora poste a carico dell'ente stesso, oltre agli eventuali costi diretti di trasferta.

3. L'individuazione di consulenti di parte è congiuntamente decisa dall'ente convenzionato e dall'Ufficio.

4. Sono inoltre a carico degli enti convenzionati gli oneri derivanti dalla condanna al risarcimento del danno o dal pagamento di spese legali in caso di soccombenza.

5. Tutte le spese vengono anticipate dalla Provincia; l'ente aderente provvede al rimborso entro 30 giorni dalla rendicontazione e relativa richiesta, tenuto conto di quanto disposto dal giudice in merito al riparto delle spese.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Gli enti convenzionati assicurano la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'Ufficio; nello specifico, provvedono alla trasmissione del mandato alla lite e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, copia degli atti impugnati e ogni utile documento relativo alla causa, nei termini concordati con l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia il parere previsto dalla legge sulle transazioni che definiscono controversie per le quali ha ricevuto specifico mandato alla lite.

3. L'ente convenzionato individua al proprio interno un referente, di norma il segretario comunale, che costituisce il tramite tra l'ente convenzionato e l'Ufficio, salvo specifiche puntuali esigenze di assistenza legale in capo al Sindaco.

Art. 8 – Elenco professionisti

Nel caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 3 e c. 4, qualora la Provincia istituisca un elenco dei professionisti per i servizi legali a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio, gli enti convenzionati possono avvalersi di tale elenco.

Art. 9 – Durata e recesso

1. La presente convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Gli enti convenzionati possono recedere con decorrenza dall'1/1 e dall'1/7 di ciascun anno dando comunicazione con un preavviso di almeno 30 gg. dell'avvenuta adozione della deliberazione consiliare di recesso.

3. In ogni caso resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo venga deliberata da parte dell'ente convenzionato la sostituzione del difensore.

4. In caso di recesso resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia la quota annuale o semestrale, come determinata ai sensi dell'art. 4.

Art. 10 – Adesioni

1. Gli enti sottoscrittori danno atto che la presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti del territorio provinciale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Lì, _____

per la **Provincia di Reggio Emilia**

Il Presidente
(*Giorgio Zanni*)

per il **Comune di Campegine**

Il Sindaco
(*Avv. Giuseppe Artioli*)